

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 19233/2019 (commentata anche da Angelo Ginex per Euroconference news in data 18 maggio 2019)

Il tema che viene trattato

Il tema che viene trattato in questa sentenza concerne il mancato assolvimento della Imposta sul Valore Aggiunto alla importazione per una somma di 238K euro (preciso che la Cassazione decide in merito ad un sequestro preventivo).

Breve commento

In questa sentenza la Corte di Cassazione pone alcuni principi che mi paiono di interesse e che possiamo riassumere nei seguenti:

1. Il reato di mancato assolvimento dell'IVA alla importazione ha un carattere di anti giuridicità che permane oggettivamente sulla merce abusivamente importata in ogni vicenda successiva e coinvolge ogni susseguente atto di vendita o trasporto della merce medesima e pertanto ***il reato di mancato assolvimento dell'IVA alla importazione non ha carattere di reato istantaneo ma permanente*** e la sua consumazione termina solo con il pagamento del tributo (e questo influisce sul momento in cui si ha la intervenuta maturazione della prescrizione);
2. Il reato non sarebbe stato depenalizzato in quanto, nel momento in cui l'importo non versato supera la somma di 49.993,03 euro, la pena è la multa ma anche la reclusione e la Cassazione conclude che "la ipotesi aggravata" deve considerarsi fattispecie autonoma e quindi non opera alcuna depenalizzazione;

3. La previsione di simile sanzione (di carattere penale) non sarebbe neppure afflitta da problematiche di carattere costituzionale in quanto, indica sempre la Cassazione, vi sarebbero presupposti che legittimano il legislatore al diverso trattamento della fattispecie rispetto a quella che definirei generale (l'evasione IVA in generale ha rilevanza penale quando la somma supera 250K euro [e dobbiamo anche pensare che non basta superare la soglia] mentre per la evasione IVA alla importazione si ha rilevanza penale quando la soglia superata è di molto inferiore e resta anche in questa fattispecie il problema della particolare tenuità del fatto anche la Corte non ne parla). La Cassazione comunque stabilisce in modo esplicito che siccome nel caso di specie l'IVA evasa era di 238K euro siamo di fronte ad un “... *fatto assai prossimo per offensività a quello penalmente sanzionato dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 74/2000 ... dunque non risulta prospettabile alcuna disparità di trattamento ...*”.